

ACCORDO QUADRO – SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Nel presente documento sono riportate le condizioni per la stipula di un accordo quadro da formalizzare per ciascun lotto, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di ricambi nuovi per autobus suddivisa in 2 lotti, dettagliatamente descritti negli allegati B1) e B2), di qualità originale e/o equivalente, da utilizzare per la manutenzione dei veicoli aziendali indicati nell'Elenco mezzi All. C) del Disciplinare di gara.

Art. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

L'accordo quadro avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto e potrà avere una minor durata in caso di raggiungimento del valore complessivo; in caso di mancato esaurimento dell'importo totale alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicatario è tenuto a dar corso alle forniture che la stazione appaltante abbia richiesto con singoli ordinativi, ricevuti prima della scadenza dell'accordo quadro; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la consegna.

ATP si riserva, nel corso di esecuzione del contratto, la facoltà di aumentare, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, la fornitura oggetto di appalto, in ragione delle reali necessità; in tal caso il contraente è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni nel rispetto dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Art. 3 - CARATTERISTICHE - DEFINIZIONI

PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI: si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti; si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

Posto che secondo le definizioni contenute nella normativa in vigore non vi è più la distinzione tra ricambi "originali" e ricambi "di primo impianto", si precisa che i due termini sono da ritenersi accomunati nell'unica dicitura "ricambi originali".

PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ EQUIVALENTE: i pezzi di ricambio di qualità equivalente sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

- ✓ perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- ✓ caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

Per tutti i ricambi, siano essi originali o equivalenti, occorre garantire costanza della qualità dei ricambi per tutta la durata della fornitura.

Art. 4 – IMPORTI, FABBISOGNI PRESUNTI E REVISIONE PREZZI

Gli importi e le quantità dei ricambi stimati per ciascun lotto sono indicativi.

Per esigenze aziendali il contratto di appalto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Per l'individuazione presunta dei ricambi e delle relative quantità oggetto della presente gara si rimanda agli All. B1 e B2 del disciplinare di gara, i quali sono stati elaborati sulla base degli acquisti effettuati da ATP nell'ultimo triennio; le quantità indicate sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte.

In casi eccezionali potranno richiedersi dei ricambi non presenti nel listino predisposto da ATP, in tal caso il fornitore dovrà applicare al prezzo del proprio listino, lo sconto medio percentuale offerto per il lotto all'interno del quale l'articolo richiesto può essere ricondotto.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere aggiornati. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) ed il richiamo dell'art. 1 comma 511, della L. 208/2015 in esso contenuto, in particolare:

qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del valore della fornitura, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, avendo cura di allegare all'apposita istanza, la documentazione a comprova dell'effettiva variazione del prezzo (dichiarazione fornitori o altri idonei mezzi di prova).

In tal caso il RUP effettuerà un'apposita verifica volta ad accertare le intervenute variazioni dei prezzi per le determinazioni del caso. L'istruttoria potrà tener conto di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato; in caso di accoglimento delle richieste ATP determinerà l'importo della compensazione riconosciuta in misura pari alla metà dell'eccedenza rispetto al predetto 10%.

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture, intestate a Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. - Via Caniga n. 5 - 07100 SASSARI (SS) – P.IVA 00121470900, emesse mensilmente dovranno riportare oltre agli elementi obbligatori, il CIG, il prezzo unitario e lo sconto applicato. Alla data odierna la Società è soggetta all'applicazione dello "Split Payment".

Il Codice SDI per l'emissione della fattura elettronica è il seguente: 3ZJY534.

L'ATP provvederà al pagamento della fornitura a 30 giorni fine mese data fattura sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla Ditta aggiudicataria, previa acquisizione del DURC regolare; a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Per pagamenti effettuati oltre i tempi di scadenza sarà applicato il saggio di interesse previsto in termini di legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i. si precisa che, prima di effettuare il pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito, ATP dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulti in regola con il fisco.

L'ATP, sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuerà, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la ritenuta dello 0,50%.

Il Fornitore non potrà, in caso di ritardo nei pagamenti, sospendere la consegna dei prodotti richiesti.

La fornitura è autofinanziata.

Art. 6 - ORDINATIVI

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare all'ATP il nominativo del Responsabile addetto al controllo della commessa.

Gli ordinativi verranno effettuati per iscritto e saranno trasmessi tramite posta certificata con cadenza dettata dalle esigenze di servizio; l'aggiudicataria avrà l'obbligo di inviare riscontro dell'avvenuta presa in carico dell'ordine. Nell'eventualità che il Fornitore disponga di una propria procedura d'ordine on-line, l'ATP dovrà essere autorizzata ad accedervi al fine di avviare la procedura d'ordine la quale successivamente potrà essere formalizzata secondo le modalità di cui sopra.

Possono prevedersi forniture d'urgenza con ordini che verranno emessi di volta in volta in funzione delle necessità.

Le richieste di ricambi aventi carattere d'urgenza, opportunamente specificate nell'ordine, potranno raggiungere un importo complessivo nel biennio non superiore al 10% (dieci per cento) del lotto di appartenenza e dovranno essere evase senza che la ditta possa pretendere alcuna maggiorazione rispetto ai prezzi offerti.

Come data di consegna si intende quella di ricevimento del materiale presso il magazzino dell'ATP; i tempi di consegna del materiale decorreranno dalla data di invio formale dell'ordine.

ATP svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.

Art. 7 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALITÀ

Premesso che ATP è un'impresa pubblica, ad essa si applicano le norme dettate per i settori speciali; non trova pertanto applicazione l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7.1 ORDINE NORMALE - consegna prevista entro 15 giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo (compreso tra 16° e il 25°) sarà applicata una penale pari all'1% calcolata sull'importo dei ricambi non consegnati.

In subordine, nel caso di impossibilità a consegnare i ricambi entro i 15 giorni naturali e consecutivi, la ditta fornitrice potrà richiedere, entro 5 giorni naturali e consecutivi dal **ricevimento dell'ordine** una proroga, nella quale dovrà essere indicata la nuova data di consegna prevista e le cause che hanno dato luogo al ritardo, allegando la relativa documentazione probante.

ATP, in questo caso, si riserva di decidere sulla proposta avanzata dando riscontro entro 5 giorni naturali e consecutivi mediante:

- ✓ accettazione dei nuovi termini, sempre che il ritardo della consegna non pregiudichi la regolarità delle attività aziendali (per ogni giorno di ritardo dal nuovo termine, in ogni caso, sarà applicata una penale pari all'1% calcolata sull'importo dei ricambi non consegnati);
- ✓ annullamento dell'ordine (totale o parziale), in tal caso sarà applicata la penalità pari al 5% dell'importo dell'ordine annullato (totale o parziale) rimasto inevaso, fermo restando che l'ATP acquisterà tali ricambi presso altro rivenditore addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore.

Qualora il Fornitore non abbia avanzato alcuna richiesta di proroga ed il ritardo si protragga oltre i 25 giorni dall'ordine, ATP si riserva di annullare in tutto o in parte l'ordine e procederà ad applicare le penalità per ritardata consegna pari al 25% dell'importo dell'ordine totale o parziale, fermo restando che l'ATP provvederà ad acquistare tali ricambi presso altro rivenditore addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore.

7.2 ORDINE URGENTE - consegna prevista entro 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

In caso di impossibilità a consegnare i ricambi entro il suddetto termine, il fornitore potrà richiedere, entro 2 gg. (dal lunedì al venerdì) dal **ricevimento dell'ordine** una proroga, nella quale dovrà essere indicata la nuova data di consegna prevista e le cause che hanno dato luogo al ritardo, allegando la relativa documentazione probante.

ATP si riserva di decidere sulla proposta avanzata dando riscontro entro 2 gg. (dal lunedì al venerdì) mediante:

- ✓ accettazione dei nuovi termini, sempre che il ritardo della consegna non pregiudichi la regolarità delle attività aziendali, e con un'applicazione di una penale fissa pari al 5% del valore dell'ordine inevaso;
- ✓ annullamento dell'ordine (totale o parziale) - saranno applicate le penalità pari al 15% dell'importo dell'ordine annullato (totale o parziale) fermo restando che l'ATP provvederà ad acquistare tali ricambi presso altro rivenditore addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore.

In caso di ritardo superiore a 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) rispetto al termine di consegna, senza che sia pervenuta formale richiesta di nuovi termini da parte del Fornitore, ATP si riserva di annullare in tutto o in parte l'ordine e procederà ad applicare le penalità per ritardata consegna pari al 25% dell'importo dell'ordine totale o parziale, fermo restando che l'ATP potrà acquistare tali ricambi presso altro rivenditore addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore.

L'ATP, qualora rilevasse delle inadempienze rispetto agli obblighi imposti dalle norme di legge o dal presente Accordo, invierà formale diffida al Fornitore al fine di contestare le mancanze e/o irregolarità riscontrate; il Fornitore è tenuto a conformarsi agli impegni assunti con la partecipazione alla presente gara e potrà altresì addurre a discolta, entro i termini fissati da ATP, le giustificazioni che riterrà più opportune.

Le eventuali giustificazioni pervenute, qualora venissero ritenute non soddisfacenti comporteranno l'applicazione delle relative penalità.

In caso di accertata non imputabilità del ritardo al Fornitore, ATP provvederà alla disapplicazione delle penali.

Art. 8 - CONSEGNA E RICEVIMENTO

I ricambi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, franco deposito ATP Via Caniga n. 5 Sassari, dal lunedì al venerdì tra le ore 08:00 e le ore 13:00 e le ore 15:00 e le ore 18:30, con automezzi di proprietà del Fornitore o da esso noleggiati, i quali dovranno essere dotati, ove necessario, di pedana o piattaforma idraulica per lo scarico.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Fornitore, le spese di imballaggio, trasporto, carico e scarico presso i magazzini di destinazione ed ogni altro costo eventuale connesso con le spedizioni, sono a carico del Fornitore il quale, pertanto deve effettuare le consegne libere da ogni onere presso il deposito ATP.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme vigenti in relazione alla natura dei materiali oggetto dell'appalto. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto, conferiscono il diritto di rifiutare i beni a tutto danno del Fornitore.

L'addetto al ricevimento merci procederà al controllo del materiale pervenuto incrociando i dati del Documento di trasporto (DDT) con l'ordine di fornitura emesso.

Ogni singolo pezzo contenuto all'interno del collo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione senza necessità di apertura delle singole confezioni.

In particolare ogni singola consegna dovrà essere corredata del DDT contenente:

- ✓ riferimento all'ordine;
- ✓ quantità e tipo di materiale consegnato;
- ✓ indicazione del costruttore e part-number dei ricambi forniti;
- ✓ part-number dei ricambi forniti, secondo la codifica ATP riportati nell'ordinativo di acquisto.

Ulteriori modalità potranno essere concordate con il responsabile del magazzino dell'ATP.

A tale scopo, i ricambi (siano essi originali o di qualità equivalente) devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate, ed essere univocamente identificati attraverso l'indicazione del costruttore del ricambio e/o marchio e del codice part-number del particolare, fermo restando quanto disposto dalle Direttive comunitarie e Regolamenti ECE di riferimento quale ad esempio la Direttiva 2002/78/CE, in uno dei seguenti modi:

- marcatura del ricambio in forma indelebile e leggibile;
- idonea etichettatura fissata al ricambio.

In via subordinata, ove non fosse possibile per la tipologia di ricambio applicare idonea etichettatura, la stessa potrà essere apposta sulla scatola/confezione.

I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in gara.

In caso di difformità, ovvero in assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi forniti potranno essere rifiutati ed ogni danno conseguente potrà essere addebitato al Fornitore, compresi i maggiori costi derivanti dalla facoltà riservata ad ATP di approvvigionarsi dei corrispondenti materiali rifiutati presso altro Fornitore oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 12.

L'aggiudicatario risponde in ogni caso della veridicità dei dati indicati su colli e ricambi.

Art. 9 - ACCETTAZIONE

I ricambi consegnati saranno sottoposti a verifica da parte dei Tecnici dell'ATP limitatamente alla loro rispondenza a quanto richiesto, ferma restando la responsabilità della ditta fornitrice circa le caratteristiche qualitative, funzionali e costruttive dei ricambi stessi.

Nel caso di mancata accettazione dei ricambi, il ritiro e la sostituzione degli stessi è a totale carico e spesa della ditta fornitrice; in questo caso la merce si intende come non consegnata.

Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio potenzialmente in grado di compromettere l'integrità e/o l'origine del contenuto e quelli per i quali non sia garantita la rintracciabilità; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (collaudo negativo - si applicherà quanto previsto agli artt. 11 e 12).

L'accettazione della merce avverrà presso i magazzini dell'ATP mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal Fornitore e precisate in ordinativo.

Esso avverrà mediante le seguenti verifiche:

- ❖ integrità della confezione e presenza sulla stessa dei dati richiesti;
- ❖ uguaglianza/corrispondenza del part-number del ricambio a quanto indicato nell'ordine;
- ❖ integrità del ricambio (ove possibile, a prima vista) e presenza sullo stesso dei dati richiesti relativamente alla chiara "*Identificazione tecnica del ricambio*".

Nel caso l'accettazione del materiale si concluda con esito positivo, si procederà alla presa in carico in magazzino.

L'ATP si riserva di effettuare un Controllo Tecnico nell'ambito dell'accettazione o, successivamente nel periodo di garanzia, su base campionaria o in caso di sospetta difformità del ricambio fornito rispetto all'ordinativo.

Art. 10 - CONTROLLO TECNICO

Il controllo tecnico può prevedere le seguenti fasi:

- Collaudo visivo
- Collaudo documentale
- Collaudo tecnico

10.1 Collaudo visivo

Consiste nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, sulla base dei cataloghi tecnici (tavole) dei ricambi del costruttore del veicolo, nonché nella verifica dimensionale (anche sulla base della documentazione e dei campioni in possesso dell'Azienda).

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (collaudo negativo).

10.2 Collaudo documentale

L'ATP si riserva di verificare la conformità tecnica dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti ed a tal fine potrà richiedere:

- ❑ la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva, atta a dimostrare che la qualità e le caratteristiche dei ricambi forniti risultino almeno pari a quelle dei pezzi all'origine montati sul veicolo;
- ❑ ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Accordo quali, ad esempio:
 - scheda tecnica del prodotto contenente i seguenti elementi
 - dimensionali e tecnologici (caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche, durezza Brinell o Rockwell per materiali metallici e Shore per elastomeri con relativa scheda tecnica);
 - intercambiabilità con l'equivalente ricambio all'origine montato sul veicolo senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
 - caratteristiche funzionali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (collaudo negativo).

10.3 Collaudo tecnico

L'ATP si riserva di effettuare il collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

L'Azienda si riserva inoltre di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.

L'Azienda darà comunicazione, con l'invio di una pec ovvero con raccomandata A.R. al Fornitore, del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, affinché egli, ove lo ritenga opportuno, possa presenziare; l'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.

Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (collaudo negativo).

Art. 11 - COLLAUDO NEGATIVO

In caso di esito negativo di una delle fasi di consegna/ricevimento/accettazione e controllo tecnico l'ATP procederà a inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e contestualmente di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione fermo restando l'applicazione delle penali previste per ritardata consegna.

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, ATP provvederà ad annullare la riga d'ordine, ad approvvigionarsi del materiale presso altro rivenditore ed addebitare la differenza di costo e in ogni caso, per i materiali respinti al collaudo, al Fornitore saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna oltre che le penali di cui all'art. 12.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende come ripetitivo dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, ATP potrà chiedere la sostituzione di tutti i ricambi fino ad allora forniti con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per l'equivalente.

Il fornitore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza dei ricambi alle caratteristiche previste nel presente Accordo. Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di tre prodotti. La resa di tre prodotti non conformi sarà considerato come grave inadempimento contrattuale e ATP potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Art. 12 - PENALITÀ CONTRATTUALI

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge o dal presente Accordo, ATP invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni, con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Fornitore, che dovranno comunque pervenire ad ATP entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità.

Descrizione	Penalità
Ritardo di consegna (art. 7)	Fermo restando le penali ivi previste, ATP si riserva di procedere, alla terza mancanza, alla risoluzione del contratto
Merce difforme dall'ordine o non accettata in sede di verifica (artt. 8 e 9) ovvero Ricambi risultati non idonei in sede di controllo tecnico con collaudo negativo (artt. 10 e 11)	Fermo restando quanto previsto all'art. 7 (termine di consegna), sarà applicata una ulteriore penalità fissa del 10% alla prima violazione, 15% alla seconda e terza, con riserva di risoluzione del contratto alla terza e salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno
Altre violazioni contrattuali	€ 400,00 per ogni violazione successiva alla terza

In caso di difetti dei materiali in garanzia, le penali sopra stabilite vengono raddoppiate.

ATP, previa comunicazione inoltrata a mezzo PEC, procederà ad emettere fattura della penalità, per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare/avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, si provvederà all'escussione parziale o totale della cauzione definitiva; in quest'ultimo caso il Fornitore dovrà reintegrare l'importo della cauzione escussa entro 15 giorni, pena la decadenza dal contratto e relativa perdita della restante cauzione la quale verrà incamerata senza bisogno di ulteriori diffide.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 100,00; qualora l'importo delle penali nel bimestre di riferimento non dovesse raggiungere € 100,00, la regolarizzazione sarà posticipata al bimestre successivo.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa dell'inadempimento contestato.

Nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, ATP potrà provvedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di fallimento si applica quanto previsto all'art. 110 del Codice

Nel caso in cui si proceda per la risoluzione del contratto ATP potrà, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, provvedere o all'affidamento diretto ovvero procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'articolo 110 del Codice Appalti.

Art. 13 - GARANZIE E POLIZZE

Il Fornitore si impegna ad offrire prodotti sicuri ed è soggetto alla responsabilità per il danno da prodotti difettosi di cui all'art. 116 D.Lgs. 206/2005 e comunque da malfunzionamenti qualunque ne sia la causa; si impegna altresì a garantire i ricambi da inconvenienti e malfunzionamento non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e/o difetti dei materiali impiegati.

Resta inteso che per i materiali/ricambi il Fornitore dovrà assicurare una garanzia di durata non inferiore ad un anno dalla data effettiva dell'accettazione delle merci (con esito positivo), accettazione che dovrà essere formalizzata da ATP entro 15 giorni dalla data di consegna del ricambio. In caso di mancata accettazione formale, la garanzia decorrerà dalla data di avvenuta consegna.

Durante tale periodo il Fornitore è obbligato ad eliminare, a proprie spese, manodopera inclusa, i difetti, inconvenienti e mal funzionamenti ai sensi del D.Lgs. 206/2005 manifestatisi durante il periodo suddetto, ovvero provvedere a sostituire i prodotti difettosi; a partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia. Tale garanzia obbligatoria, per il citato D.Lgs. 206/2005, riguarda anche i danni arrecati a terzi.

L'aggiudicatario di ciascun lotto è obbligato a sottoscrivere una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti, conforme al modello standard elaborato dall'ANIA, a favore di ATP, con massimale pari almeno a € 1.000.000,00, con la quale viene estesa, ai sensi delle vigenti leggi in materia, la copertura assicurativa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, per danni al veicolo, e conseguente fermo veicolo provocato dall'uso dei ricambi forniti, nonché ogni possibile episodio oggettivo riferito al presente Accordo. Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste dal presente Accordo e dalle vigenti norme in materia.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi tutti contemplati dal presente Accordo, l'Appaltatore deve provvedere a versare la cauzione definitiva, una per ciascun lotto, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; la stessa verrà svincolata solo a seguito del completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa fornitrice, risolta ogni eventuale contestazione; per i motivi indicati nel primo capoverso dell'art. 7, non si applica il comma 5 dell'art. 103 del codice.

Essa pertanto dovrà essere reintegrata ogni qualvolta l'ATP operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto, ove ciò non avvenga, entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo, l'ATP ha facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'ATP ha diritto a suo insindacabile giudizio di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'ATP;
- in caso di cessione della ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- in tutti gli altri casi indicati nel Disciplinare di Gara e suoi allegati.

In presenza di una o più violazioni il contratto sarà risolto mediante unilaterale dichiarazione dell'ATP, trasmessa a mezzo PEC o con raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione l'ATP provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale, nonché alla segnalazione all'ANAC; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione e dalle conseguenti azioni di risarcimento.

Art. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE - SPESE

Il contratto sarà stipulato in formato elettronico.

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di scrittura e stipula, bollo, copie, garanzie accessorie, imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, oltre che le spese di registrazione da effettuarsi solo in caso d'uso.

Saranno a carico dell'aggiudicataria inoltre le spese per le pubblicazioni obbligatorie, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 02.12.2016.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, il Foro competente sarà quello di Sassari.

Art. 18 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 19 - CODICE ETICO

Le ditte aggiudicatarie accettano e si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" e nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di ATP pubblicati



nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito aziendale www.atpsassari.it di cui dichiarano di avere preso visione e avere piena conoscenza.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento per la privacy, GDPR (General Data Protection Regulation), i dati che vengono acquisiti sono dall'Azienda raccolti e gestiti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento di che trattasi, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge (vedasi informativa sulla Privacy del sito ATP).